

VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2005 (“Codice del Consumo”) in materia di commercializzazione a distanza dei servizi di natura, bancaria, creditizia, di pagamento e di investimento.

Gentile Cliente,

ViViBanca S.p.A. La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza, il D. Lgs. 206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le modalità di seguito riportate.

Ai sensi del Codice del Consumo è un “contratto a distanza” qualunque contratto concluso tra la Banca e il consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto compresa, senza la presenza simultanea di entrambe le parti (es: posta, internet, ecc.).

Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che possa essere impiegato per la commercializzazione di un servizio finanziario a distanza tra le parti.

*** **

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO

ViViBanca S.p.A.

Sede Legale: 10123 Torino – Via G. Giolitti, 15 Tel. 011 19781000, Fax 011 19698000

e-mail info@vivibanca.it, pec vivibanca@pec.it, sito web www.vivibanca.it

Cod. Fiscale, Partita IVA n. 0432255700652, Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.1228616 Capitale Sociale: €48.514.242,00 i.v.

Iscritta all’Albo delle Banche presso Banca d’Italia al numero 5647 – Codice ABI 05030 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Soggetta all’attività di vigilanza e controllo di Banca d’Italia S.p.A.

Intermediario assicurativo iscritto alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n. D000229526.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO

Per le condizioni economiche nonché per le modalità di pagamento e di esecuzione dei finanziamenti sottoindicati, si rinvia ai rispettivi moduli “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio dei contratti.

- **Cessione del quinto dello stipendio o della pensione.**

È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato ed ai pensionati (“Cedenti”).

Il prestito si può ottenere cedendo a ViViBanca S.p.A. (“Cessionaria”) fino a un quinto dello stipendio/pensione per un periodo massimo di 120 mesi.

ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale e Sede Legale

Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Tel +39 011 19781000
Fax +39 011 19698000
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it

Sede Secondaria

Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

Filiali

Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

P. IVA 04255700652 - REA TO 1228616

Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 48.514.242,00
Iscritta con il N. 5647 all’Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Il rimborso del prestito avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente o dall'Istituto di Previdenza o dall'Azienda presso la quale il Cedente lavora, la quale provvede a versarle a ViViBanca S.p.A.

La cessione del quinto dello stipendio/pensione per le categorie di richiedenti di cui sopra è disciplinata dagli articoli 1260 ss. del Codice Civile e dal D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e successive modifiche nonché dalle relative norme di attuazione.

Il Cedente può chiedere, salve le opportune valutazioni di ViViBanca S.p.A., un'anticipazione sul finanziamento stesso.

Servizi accessori assicurativi.

Le polizze assicurative, **obbligatorie per legge** (artt. 1 e 54 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180), vengono emesse ad esclusivo beneficio della Cessionaria. La Cessionaria provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio: a) una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Cedente; b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del Cedente (solo per la cessione del quinto dello stipendio).

Per le somme corrisposte alla Cessionaria dalla Compagnia di Assicurazione in esecuzione della polizza "rischio credito", questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Cessionaria verso il Cedente ed il relativo Datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del Codice Civile) o di indennità dello stesso tipo, Fondo Pensione, Istituto di previdenza obbligatoria.

- **Delegazione di pagamento.**

Prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti pubblici e privati ("Deleganti"), estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione, e versamento della medesima da parte del datore di lavoro ("Delegato") a ViViBanca S.p.A. ("Delegataria") ai sensi (artt. 1269 e ss. del Codice Civile) previo conferimento da parte del mutuatario/lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile.

La delegazione di pagamento deve essere accettata per iscritto dal datore di lavoro.

Servizi accessori assicurativi.

A garanzia della Delegataria ed in analogia con quanto disposto dal D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, le polizze assicurative a garanzia del finanziamento vengono emesse ad esclusivo beneficio della Delegataria.

Il Delegante prende atto che la Delegataria provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazione di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio: a) una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Delegante; b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del Delegante.

Per le somme corrisposte a ViViBanca S.p.A. dalla Compagnia di Assicurazione in esecuzione della polizza "rischio credito", questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Delegataria verso il Delegante ed il relativo Datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del Codice Civile) o di indennità equipollente dello stesso tipo, Fondo Pensione, Istituto di previdenza obbligatoria.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA

Gli articoli 67 duodecies e terdecies del D. Lgs. 206/05 consentono al consumatore di recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo, **entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso**.

Il contratto si conclude nel momento della sottoscrizione da parte del Cedente/Delegante (il Cliente) e della Cessionaria/Delegataria (ViViBanca S.p.A.).

L'eventuale recesso entro il detto termine dovrà essere esercitato mediante l'invio di una comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviare a ViViBanca S.p.A., Ufficio Reclami, Via Giolitti n. 15, 10123 Torino, ovvero con telegramma, telex, posta elettronica e fax.

In tali ipotesi, la comunicazione di recesso dovrà essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. Il consumatore sarà tenuto a restituire a ViViBanca S.p.A. gli importi eventualmente già ottenuti dal Cliente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione da cui vuole recedere. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi da ViViBanca S.p.A. oppure da un terzo sulla base di un accordo con ViViBanca S.p.A.

RECLAMI E SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.

La informiamo, altresì, che:

prima di iniziare una causa – può presentare un reclamo scritto al Finanziatore tramite e-mail (reclami@vivibanca.it), posta elettronica certificata (vivibanca.reclami@pec.it), fax (011.19698091), posta ordinaria (Ufficio Reclami ViViBanca S.p.a., Via Giolitti n. 15, 10123 – Torino – TO). Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può:

a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, leggere la Guida pratica sull'accesso alla soluzione stragiudiziale delle controversie davanti all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, alla rete commerciale della Delegataria oppure alla Delegataria.

Di seguito sono indicati gli indirizzi delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che si trovano nelle sedi della Banca d'Italia di seguito elencate:

- Sede di Roma (Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma – Tel. 06 47929235, fax 06 479294208)
- Sede di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel. 02 72424246, fax 02 72424472)
- Sede di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 – 80133 Napoli – Tel. 081 7975350, fax 081 7975355)

- Sede di Torino (Via Arsenale, 8 – 10121 Torino – Tel. 011 5518590, fax 011 5518572)
- Sede di Bologna (Piazza Cavour, 6 – 40124 Bologna – Tel. 051 6430120, fax 051 6430145)
- Sede di Bari (C.so Cavour, 4 – 70121 Bari – Tel. 080 5731510, fax 080 5731533)
- Sede di Palermo (Via Cavour, 131/A – 90133 Palermo – Tel. 091 6074310, fax 091 6074265).

b) da solo o d'accordo con il Finanziatore - rivolgersi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <https://mediazione.giustizia.it>, tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it, cui ViViBanca S.p.A. aderisce. Nel caso in cui la procedura per tentare la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.